

DELIBERA N. 92/10/CONS

RILASCIO DI DEROGA DAGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 66/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE PER I CANALI A DIFFUSIONE SATELLITARE "GXT" E "GXT+1"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 18 marzo 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", ed, in particolare gli articoli 6 e 44;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'articolo 2, comma 301;

VISTA la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria";

VISTO il "Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti" approvato con delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2009;

VISTA l'istanza presentata dalla società Switchover Media S.r.L. (di seguito "Switchover") per i propri canali diffusi via satellite "GXT" e "GXT+1" in data 23 dicembre 2009, prot. n. 94470, con la quale chiede la deroga totale dalle quote di programmazione e di emissione di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS in virtù del possesso di una quota di mercato inferiore all'1% e della natura di canale tematico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, rispettivamente lett. b) e c) del medesimo regolamento;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 22 gennaio 2010, prot. n. 3703 e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

VISTA la documentazione presentata dalla società in questione in data 25 febbraio 2010, prot. n. 11688, a seguito della richiesta di informazioni del 22 gennaio

2010, prot. n. 3703, rivolta alla società contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che con l'istanza del 23 dicembre 2009 la società chiede in subordine alla deroga totale un esonero parziale dagli obblighi di emissione in opere europee recenti (art. 3, comma 2 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS), di emissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana (art. 3, comma 2), di investimento in opere europee di produttori indipendenti (art. 4, comma 1), nonché in opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione (art. 4, comma 2);

CONSIDERATO che qualsivoglia considerazione relativa alla linea editoriale del canale "GXT", si estende inequivocabilmente anche al canale "GXT+1", consistendo quest'ultimo nella mera ritrasmissione, differita di un'ora, del palinsesto di "GXT";

VISTE le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di "GXT";

RILEVATO che il canale in questione nell'esercizio finanziario 2008 ha correttamente documentato di aver raccolto ricavi pari a 18,9 milioni di Euro che riferiti al valore complessivo del mercato televisivo di 6.870 milioni di Euro, è pari ad una quota di mercato dello 0,27% e che pertanto sussiste il presupposto per la richiesta di deroga ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. b) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RILEVATO che "GXT" ha un palinsesto dedicato quasi esclusivamente al genere dell'intrattenimento, che prevede l'offerta di programmi e contenuti principalmente legati al *reality show*, di genere sportivo, umoristico, ironico, e dunque rientra nella definizione di canale tematico ai sensi dell'art. 1, lettera c) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RILEVATO che "GXT" ha una programmazione tendenzialmente rivolta a un pubblico maschile di età compresa tra i 15 e i 44 anni;

RILEVATO che la linea editoriale del canale è articolata in base alla propria natura prettamente tematica e ne assicura la coerenza rispetto al pubblico di riferimento;

RILEVATO che nel mercato europeo della produzione indipendente il genere dell'intrattenimento vede la presenza di numerosi e qualificati operatori, come attestato da fonti autorevoli¹ e dai dati ricavati direttamente dall'Informativa economica di sistema. In particolare, si evidenzia come in Italia tale genere consista in rilevanti quote

¹ Commissione Europea *Impact Study of Measures (Community and National) Concerning the Promotion of Distribution and Production of TV Programmes Provided for Under Article 25 (a) of the TV Without Frontiers Directive, Final Report, 2005*; Commissione Europea, *Study on the application of measures concerning the promotion of the distribution and production of European works in audiovisual media services (i.e. including television programmes and non-linear services)*, 2008; IEM, Fondazione Rosselli, *Quinto Summit sull'Industria della Comunicazione*, 2007; IEM, Fondazione Rosselli, *Il valore della fiction in Italia*, 2008; IsICult, Istituto Italiano per l'Industria Culturale, *Indagine sul settore del documentario in Italia*, 2006; *European Audiovisual Observatory, Trends in European Television*, 2008

di emesso, in quanto costituisce un prodotto comune ai palinsesti di tutti gli operatori televisivi. Dalla documentazione esaminata si evidenzia anche come la prevalente modalità di approvvigionamento del genere dell'intrattenimento per i canali europei sia il produttore indipendente, con una quota superiore al 50% rispetto alle altre modalità di acquisizione delle opere audiovisive, ovvero l'autoproduzione e i produttori privi della qualifica di indipendenti;

RILEVATO che "GXT" è un canale diffuso mediante piattaforma satellitare a pagamento per gli utenti, nell'ambito dell'offerta Sky, all'interno del comparto dedicato all'intrattenimento;

RILEVATO quanto segue:

nel 2007 e 2008 il canale ha dedicato rispettivamente il 63,48% e il 60,43% della programmazione assoggettabile ad opere europee, per le quali ha investito rispettivamente il 62,73% e il 65,96% del totale degli introiti netti annui;

nel 2007 e 2008 il canale ha dedicato rispettivamente il 55,43% e il 47% della programmazione assoggettabile ad opere europee recenti;

nel 2007 e 2008 il canale ha dedicato rispettivamente il 62,54% e il 52,46% della programmazione assoggettabile ad opere europee di produttori indipendenti, per le quali ha investito rispettivamente il 62,73% e il 65,96% del totale degli introiti netti annui;

nel 2007 e 2008 il canale ha investito rispettivamente il 26,22% e il 31,57% del totale degli introiti netti annui a favore di trasmissioni specificatamente rivolte ai minori;

RITENUTO pertanto che le ore di programmazione e i conseguenti investimenti del canale nel 2007 e nel 2008 sono composti prevalentemente da tipologie di trasmissioni strettamente riconducibili alla linea editoriale del canale;

RILEVATO che l'intera programmazione è qualificata dalla stessa società come indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di ascolto;

RITENUTO pertanto di non poter accogliere la richiesta di deroga totale presentata dalla società;

RITENUTO che la linea editoriale del canale è composta da un elevato numero di ore dedicate ad opere europee e ad opere europee recenti e che, dunque, gli obblighi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del regolamento risultano già soddisfatti attraverso la programmazione ordinaria;

CONSIDERATO che, con riferimento alle opere dei produttori indipendenti, la società, nella domanda di deroga, ha rappresentato come i costi necessari al rispetto delle quote di investimento in opere di produttori indipendenti siano decisamente incompatibili con le dimensioni di fatturato di "Switchover", che non dispone di un programming budget adeguato a sostenere tali costi. A fronte di tali dichiarazioni, si rileva, però, come la società nell'ultimo biennio abbia effettuato ingenti investimenti in

opere di produttori indipendenti, proporzionali alla quantità di prodotto trasmesso e, soprattutto, atti a soddisfare gli obblighi previsti dal regolamento con riferimento alla produzione indipendente europea. Ciò è tanto più vero, se si considera che la totalità degli investimenti effettuati a favore di opere europee, è stato diretto dalla società nei confronti di opere di produttori indipendenti comunitari, poiché le quote di investimento relativi ai due generi di opere coincidono sia nel 2007, che nel 2008.

RITENUTO che gli investimenti in opere di produttori indipendenti europei realizzati dal canale, sono di per sé sufficienti a soddisfare gli obblighi di cui all'art. 4, comma 1 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS. Il reperimento sul mercato di opere di produttori indipendenti compatibili con la natura tematica del canale, dunque, non risulterebbe particolarmente difficoltoso e oneroso. Pertanto, l'adempimento degli obblighi non appare suscettibile di mettere a rischio la quota di mercato di "GXT", la cui tutela è stata espressamente riconosciuta dal legislatore mediante il dettato di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e integralmente riportato nell'art. 8, comma 2, lett. b) del suddetto regolamento;

RITENUTO che all'interno della linea editoriale la quota minima di programmazione dedicata alle trasmissioni adatte ai minori, ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti, appare raggiunta mediante la programmazione ordinaria, il cui approvvigionamento non comporta oneri superflui per il canale, e che pertanto lo stesso risulta ampiamente compatibile con i connessi obblighi di cui all'art. 3, comma 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RITENUTO che per il canale in questione, caratterizzato da una programmazione che di fatto non prevede trasmissioni specificamente rivolte ai minori, l'eventuale investimento nelle stesse comporterebbe una dispersione delle risorse finanziarie che, nella sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, dovrebbero essere impiegate per l'approvvigionamento di programmi che si allontanano dalla natura tematica del canale, e potrebbero dunque danneggiarlo rispetto ai propri concorrenti. In particolare, si rileva che una modifica della propria linea editoriale potrebbe tradursi per il canale in una riduzione dei ricavi da pubblicità, in virtù della conseguente variazione del target di riferimento;

RITENUTO che il palinsesto del canale, coerentemente con la natura tematica dello stesso, risulta composto principalmente da programmi ricollegabili al genere dell'intrattenimento in senso stretto (soprattutto *reality show* di carattere sportivo, umoristico e ironico) e non prevede, dunque, la trasmissione di opere specificatamente rivolte ai minori, la cui inclusione appare suscettibile di alterare la linea editoriale del canale. La stessa, pertanto, appare incompatibile con il rispetto di tale obbligo ai sensi dell'art. 3, comma 4, del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta di deroga parziale relativamente all'obbligo di prevedere trasmissioni specificamente rivolte ai minori;

RITENUTO di non poter valutare le istanze relative agli obblighi connessi alla promozione di opere di espressione originale italiana, di cui all'art. 3, comma 2 e all'art. 4, comma 2 del regolamento, fino all'adozione del decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali che definisca i criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. La richiesta di deroga totale dagli obblighi di programmazione e investimento di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS presentata per i canali "GXT" e "GXT + 1" è rigettata.

2. I canali "GXT" e "GXT + 1" sono esentati dall'obbligo di programmazione in trasmissioni specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 3, comma 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS.

3. L'Autorità si riserva di valutare le istanze relative agli obblighi connessi alla promozione di opere di espressione originale italiana, di cui all'art. 3, comma 2 e all'art. 4, comma 2, del regolamento, successivamente all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 301, della legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante la definizione dei criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana.

4. L'esenzione dai suddetti obblighi decorre dall'anno 2009, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga e perdura fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.

5. La società Switchover Media S.r.L. autorizzata alla trasmissione dei suddetti canali mediante piattaforma satellitare, è tenuta a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, qualunque variazione concernente il possesso dei requisiti di ammissibilità per la richiesta della deroga di cui all'art. 8 del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS che modifichi quanto dichiarato dalla stessa in sede di richiesta di deroga o nel corso del conseguente procedimento.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 18 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola